



# **CONSORZIO DI BONIFICA 6 – ENNA**

(Costituito con D. P. Reg. Sic. 23.05.1997 n.152)



## **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI RURALI CONSORTILI**

(approvato dagli Organi di Amministrazione con delibera n. 4 del 26.01.2000)  
(modificato con delibera n. 108 del 30.11.2005)

## **TITOLO I°** **GENERALITÀ**

### **Art. 1** – NORME PER LA CONCESSIONE

La Concessione ed il servizio di distribuzione dell'acqua degli acquedotti realizzati dal Consorzio con finanziamento pubblico, rientranti fra le opere di cui all'art.... lett... dello Statuto Consortile, sono regolati e disciplinati dalle norme e disposizioni del presente Regolamento.

### **Art. 2** – SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

La fornitura dell'acqua degli acquedotti consortili è effettuata a gravità qualunque sia la fonte d'approvvigionamento e le erogazioni idriche effettivamente ottenute sono misurate da contatore.

### **Art. 3** – TIPO DI CONCESSIONE

La concessione d'acqua può essere concessa solo per uso privato. Essa è regolata dalle presenti norme e dalle condizioni e prescrizioni speciali che di volta in volta possono essere fissate nei relativi contratti o nelle convenzioni.

### **Art. 4** – DURATA DEI CONTRATTI DI FORNITURA

I contratti di concessione o convenzione saranno validi per un anno, ed in mancanza della disdetta di cui al successivo art. 5, essi s'intenderanno rinnovati di anno in anno.

E' prevista la durata inferiore ad un anno per forniture dovute ad esigenze di pubblica utilità, in occasione di fiere, manifestazioni, attività di cantiere per lavori pubblici e simili; le concessioni rilasciate saranno subordinate alle condizioni del presente Regolamento.

### **Art. 5** - MODALITÀ PER IL RECESSO DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE

Gli utenti che intendono recedere dal contratto di concessione devono darne comunicazione scritta almeno due mesi prima della scadenza.

Il contratto s'intenderà disdetto dall'effettiva data di controllo del contatore riportata su "Verbale di fine erogazione" (vedi allegato E), mentre i pagamenti dei consumi effettuati saranno calcolati solo dopo la determinazione del costo unitario dell'acqua per l'anno in corso. Il canone annuo sarà corrisposto per l'intero.

Tuttavia, in caso di alienazione dell'immobile, il contratto cessa, anche se non sia stato notificato il preavviso di cui innanzi, quando altri, avendone titolo, abbiano sottoscritto nuovo contratto per la stessa concessione in regime di subentro.

### **Art. 6** – OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELLA DITTA AFFITTUARIA

La ditta proprietaria resta obbligata a dare comunicazione al Consorzio dell'eventuale avvenuta cessione in affitto del fondo sul quale è già stata attivata la richiesta di concessione, specificando se la concessione stessa deve rimanere intestata al proprietario o dovrà essere intestata all'affittuario; in quest'ultimo caso, all'atto di sottoscrizione del nuovo contratto, il subentrante dovrà fornire una copia della cessione d'affitto o altro documento equivalente.

### **Art. 7** – DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE DELL'ACQUA

E' assolutamente vietato agli utenti fare sub-concessioni dell'acqua. I contravventori incorreranno nella revoca automatica del contratto e nella sigillatura d'ufficio della presa.

### **Art. 8** - USO DELL'ACQUA

Durante l'erogazione dell'acqua per l'esercizio degli acquedotti consortili il Consorzio provvederà periodicamente all'esecuzione delle analisi di laboratorio dell'acqua utilizzata.

L'acqua erogata per mezzo degli acquedotti consortili, e della quale sarà concessa la derivazione, potrà essere destinata esclusivamente agli usi "agricolo-zootecnico" e "**igienico sanitario-domestico ed aziendale**", con assoluto divieto di utilizzazione degli usi irrigui, potabili e ricreazionali.

Il Consorzio non assume responsabilità alcuna per eventuali dannose conseguenze derivabili a persone, animali o cose per l'uso improprio dell'acqua erogata.

## **TITOLO II°**

### **CONCESSIONE AD USO PRIVATO**

#### **Capo 1°: NORME GENERALI**

## **Art. 9 – DIRITTO ALLA CONCESSIONE**

Lungo la rete di distribuzione dell'acquedotto consortile, il Consorzio, entro i limiti del quantitativo d'acqua riconosciuta disponibile per ciascun ramo e sempre che le condizioni tecniche lo consentano, è tenuto alla concessione d'acqua per l'esclusivo uso rurale o zootecnico a tutte le aziende consorziate che rientrano nel perimetro del "Beneficio Idrico" e secondariamente, se le disponibilità idriche lo consentono, alle aziende ricadenti al di fuori del beneficio idrico, che abbiano presentato richiesta di iscrizione come consorziato.

La concessione per l'uso dell'acqua è vincolata all'interno dei fabbricati e la realizzazione degli stessi nel rispetto delle norme urbanistiche vigenti.

La dotazione annuale sarà determinata secondo i criteri appresso descritti:

- Per ogni componente il nucleo familiare	50 litri/giorno	=	18,00 mc/anno
- Per ogni capo bovino	24 litri/giorno	=	8,76 mc/anno
- Per ogni capo suino	5 litri/giorno	=	1,82 mc/anno
- Per ogni capo ovino o caprino	5 litri/giorno	=	1,82 mc/anno
- Per ogni capo equino	25 litri/giorno	=	9,13 mc/anno
- Per ogni animale da cortile	1 litri/giorno	=	0,36 mc/anno
- Per altri usi	da valutare di volta in volta.		

La fornitura d'acqua seguirà i seguenti criteri di priorità:

1. Le aziende con indirizzo produttivo zootecnico;
2. le aziende con indirizzo produttivo diverso da quello zootecnico ma con ordinamento colturale tale da richiedere la presenza costante in azienda di persone;
3. le aziende il cui indirizzo produttivo richiede una presenza umana saltuaria;
4. le aziende produttive in genere che non hanno possibilità di usufruire di altre fonti di approvvigionamento idrico.
5. **le abitazioni residenziali che non possono essere servite dai acquedotti civili, con le limitazioni del precedente art. 8 e del successivo art. 13.**

Nell'ambito di ciascuna delle superiori categorie, sarà formata, se necessario, una graduatoria basata esclusivamente sulla data di presentazione della richiesta d'allacciamento senza tenere in alcuna considerazione la superficie aziendale o l'entità dell'allevamento. La priorità spetta in ogni caso alle aziende consorziate rispetto a quelle che non usufruiscono del beneficio idrico.

## **Art. 10 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DERIVAZIONE DELL'ACQUEDOTTO**

La domanda di autorizzazione deve essere redatta dall'apposito modulo (vedi allegato A) predisposto dal Consorzio, deve essere sottoscritta dal richiedente e consegnata presso la sede dell'Ente ovvero trasmessa a mezzo posta.

## **Art. 11 - NORME PER LA CONCESSIONE**

La concessione d'acqua è effettuata ai diretti interessati che la utilizzano e dovrà essere utilizzata esclusivamente nelle aziende di relativa pertinenza.

Nel caso di condomini, comunioni od associazioni, comunque costituiti fra diversi utenti, la concessione è effettuata all'Amministratore, che ne risponde nei confronti del Consorzio per tutto quanto fa carico alla concessione.

Nel caso di associazioni comunque costituite, l'Amministratore dovrà presentare la documentazione comprovante la costituzione dell'associazione stessa e la delega a rappresentare tutti gli utenti.

Tutti gli oneri e le spese concernenti i sopralluoghi per la determinazione del punto di derivazione dell'opera di presa, nonché quelle relative all'accertamento tecnico della sua corretta esecuzione, sono a carico dei richiedenti.

Sono a carico dell'utente il rilascio e gli oneri delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione e l'esercizio delle condotte di collegamento tra l'opera di presa ed il punto di utilizzo, nonché il casotto di alloggiamento contatori; il Consorzio non provvede al rilascio della concessione in assenza di tutte le autorizzazioni necessarie alla costruzione e all'esercizio degli allacci.

Sono altresì a carico dell'utente gli oneri riguardanti la costruzione e realizzazione delle opere connesse all'allacciamento (casotto contatori e relative opere di appresamento) così come impartito dai tecnici del Consorzio. La concessione non sarà rilasciata se le opere non rispondono alle prescrizioni impartite.

La concessione è subordinata all'accettazione incondizionata da parte dei richiedenti dell'accollo degli oneri e spese sopra citate, nonché alla permanenza, in qualsiasi momento, delle summenzionate autorizzazioni.

## **Art. 12 – DIRITTO DI REVOCA DELLA CONCESSIONE**

E' in facoltà del Consorzio, nel caso di utilizzazione dell'acqua per usi diversi da quelli pattuiti nella convenzione, di revocare in qualsiasi tempo l'autorizzazione.

E', altresì, in facoltà del Consorzio revocare la concessione d'acqua ove si verificano condizioni eccezionali di emergenza che non consentano la regolare gestione ovvero sorgano altri motivi di impedimento di funzionamento e/o di disservizio, che spetta al Consorzio valutare insindacabilmente.

Il Consorzio procederà senza alcun preavviso alla revoca della concessione nel caso di false dichiarazioni rese all'atto della richiesta.

In caso di revoca si procederà d'ufficio al distacco della derivazione.

#### **Art. 13** – DIRITTO DI RIFIUTO DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA DERIVAZIONE DELL'ACQUEDOTTO

In presenza di istanze richiedenti un uso dell'acqua diverso da quello **previsto dal precedente art. 8**, l'amministratore ha la facoltà di rifiutare l'autorizzazione alla derivazione.

#### **Art. 14** – NORME PER LA ESECUZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI

Spetta al Consorzio determinare la modalità di esecuzione della presa dalla rete di distribuzione, il diametro ed il punto per la derivazione della presa stessa.

Sarà, inoltre, stabilita dal Consorzio la tipologia costruttiva del casotto di alloggiamento delle apparecchiature di derivazione, misurazione e controllo.

Sono a carico degli utenti:

- i lavori e qualunque spesa per la costruzione del casotto di alloggiamento degli impianti di derivazione;
- tutte le apparecchiature di derivazione, misura e controllo occorrenti e prescritte dal Consorzio;
- le spese relative ai sopralluoghi effettuati da personale incaricato dal Consorzio per la determinazione del punto di derivazione dell'opera di presa e delle sue modalità di esecuzione.

I suddetti lavori dovranno essere eseguiti sotto la vigilanza del personale del Consorzio.

I lavori di scavo, rinterro e ripristino, anche di parti murarie, necessari per eseguire le forniture di acqua o per necessari spostamenti di manufatti dipendenti da concessioni ai richiedenti, sono a carico degli utenti.

Il contatore sarà posto entro apposito pozzetto munito di sportello o entro nicchia a muro sempre con sportello da collocarsi a cura e spese dell'utente.

Lo sportello di chiusura della nicchia o del casotto di alloggiamento del contatore sarà munito di serratura con chiusura tipo universale.

Per quelle opere di presa ove l'alloggiamento del contatore è realizzato in pozzetti di proprietà del Consorzio, lo sportello di chiusura sarà munito di serratura con chiave depositata esclusivamente presso la sede del Consorzio.

#### **Art. 15** – PROPRIETÀ E MANUTENZIONE DELLE CONDOTTE

E' di competenza esclusiva del Consorzio eseguire qualunque lavoro di costruzione, riparazione, manutenzione o spostamento delle condotte, o apparecchi installati facenti parte della rete principale di distribuzione degli acquedotti consortili.

Il Consorzio ha facoltà di inserire a valle dell'opera di presa, in qualunque momento, un limitatore di portata commisurato alla derivazione totale assegnata.

Le condotte e gli apparecchi posti a valle della presa restano di proprietà dell'utente, che è tenuto a mantenerli sempre in perfetta efficienza.

L'utente avrà facoltà, a suo totale carico e responsabilità, di installare appositi apparecchi di manovra all'esterno del casotto di alloggiamento predetto.

Tutte le manovre e le verifiche nelle derivazioni, dalla presa fino all'apparecchio misuratore compreso, spettano esclusivamente al Consorzio e sono, pertanto, vietati agli utenti o a qualunque altro, sotto pena del pagamento danni.

Sono, in ogni caso, sempre a carico dell'utente le spese per eventuali riparazioni, sostituzioni e manutenzione delle apparecchiature a valle dell'attacco di presa, nonché tutte quelle relative agli interventi eseguiti dal personale addetto su richieste telefoniche dell'utenza che dovessero risultare imputabili alla gestione consortile. Per tutti questi interventi l'utente è tenuto ad essere presente alla richiesta di intervento e a firmare apposito verbale (vedi allegato B).

#### **Art. 16** – CASI DI SUCCESSIONE, SUBENTRO O VOLTURA DELL'UTENZA

In caso di decesso del titolare dell'utenza, i suoi eredi o aventi causa sono responsabili verso il Consorzio di tutte le somme ad esso dovute dal deceduto. Gli stessi sono inoltre tenuti ad avvisare il Consorzio dell'avvenuto decesso e possono subentrare direttamente nel contratto di somministrazione, senza alcun onere.

In caso di voltura dell'utenza, il subentrante e l'utente sono tenuti a darne comunicazione scritta al Consorzio.

Il subentrante dovrà sottoscrivere nuova convenzione. In tal caso sarà necessario congruare e rescindere il contratto stipulato dall'utente e procedere alla stipula di una nuova concessione con il subentrante che dovrà pagare tutti gli oneri alla nuova stipula.

La mancata denuncia da parte dell'utente e del subentrante dà diritto al Consorzio di sospendere la fornitura dell'acqua e di procedere alla rimozione della presa.

Mancando a tale obbligo l'utente primo concessionario rimane responsabile verso il Consorzio dei pagamenti dei consumi dell'acqua, del costo dell'esercizio e della gestione di cui beneficeranno i suoi successori, nonché di qualsiasi altro danno.

#### **Art. 17** – FALLIMENTO DELL'UTENTE

In caso di fallimento dell'utente, il contratto resta sospeso con effetto immediato dal momento in cui il Consorzio ne venga a conoscenza.

Il curatore, con l'autorizzazione del Giudice delegato del fallimento, potrà subentrare nel contratto di somministrazione al posto del fallito, assumendosi tutti gli obblighi relativi a risolvere il medesimo. Dovrà inoltre previamente corrispondere integralmente al Consorzio quanto dovuto dall'utente fallito. Il Consorzio si riserva il diritto di mettere in mora il curatore, ai sensi di legge.

#### **Art. 18** – PORTATA GARANTITA

Gli impegni della concessione si intendono riferiti alla bocca di uscita del contatore. Nessun obbligo esiste per il Consorzio della consegna dell'acqua sul punto di utilizzazione.

Il Consorzio ha facoltà di richiedere, in qualunque momento l'inserimento della derivazione di un limitatore di portata commisurato alle medesime prestazioni del contatore, di un riduttore di pressione adeguato ai valori di esercizio e di una valvola di ritegno.

#### **Art. 19** – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

Il Consorzio non assume nessuna responsabilità per eventuali interruzioni di flusso e per diminuzioni di portata e di pressioni dovute a causa di forza maggiore e/o a necessità di lavori ovvero ad insufficienti disponibilità di acqua. In tali situazioni l'utente non ha diritto a compensi od indennizzi di nessun genere.

#### **Art. 20** – RESPONSABILITÀ DELL'UTENTE SULL'USO E CONSERVAZIONE DELLA DERIVAZIONE

L'utente deve provvedere perché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti gli apparecchi ed i manufatti costituenti l'impianto di derivazione concessa, nonché i sigilli posti dal Consorzio.

L'utente, pena l'immediata sospensione dell'erogazione, è tenuto in ogni caso a provvedere, a sua cura e spese, al ripristino delle opere danneggiate per qualsiasi causa.

#### **Art. 21** – RISOLUZIONE DI DIRITTO DELLA CONCESSIONE

La concessione si intende automaticamente revocata senza intervento alcuno da parte del Consorzio quando l'utente si rende inadempiente ad una qualsiasi prescrizione del presente regolamento o ad una qualsiasi particolare pattuizione.

Qualora il Consorzio risolva di diritto il contratto di concessione per inadempienza dell'utente agli obblighi contrattuali e a quanto previsto nel comma precedente ed ai sensi dell'art. 1456 del C.C., l'utente è tenuto al pagamento dell'ammontare dei consumi effettuati o dei corrispettivi pattuiti e degli eventuali ulteriori danni.

**Il pagamento della bolletta, relativa ai consumi rilevati, deve essere corrisposta dall'utente entro trenta giorni dalla ricezione della stessa. La mancata osservanza del suddetto termine comporta l'interruzione del servizio e nel caso di ulteriori inadempienze, nei successivi trenta giorni, la risoluzione del contratto.**

### **Capo II°: ACERTAMENTI DEI CONSUMI – APPARECCHI DI MISURA**

#### **Art. 22** – ACCERTAMENTO DEI CONSUMI

I consumi di acqua saranno accertati mediante elettura periodica del contatore delle utenze private, eseguita da personale del Consorzio. L'acqua sarà pagata secondo il consumo indicato dal contatore. Le spese postali per le comunicazioni dei consumi saranno poste a carico degli utenti.

Agli effetti della determinazione dei consumi sarà considerato soltanto l'intero di metro cubo rilevato dalla lettura del contatore. Saranno quindi trascurate le frazioni di mc.

#### **Art. 23** – TIPI DI APPARECCHI DI MISURA

Il tipo ed il calibro degli apparecchi di misura dell'acqua sono stabiliti dal Consorzio in relazione alla portata della concessione.

Tali apparecchi di misura devono essere conformi a quanto stabilisce il DPR n. 854/82 in attuazione della Direttiva Cee n. 75/33 relativa ai contatori di acqua fredda.

Subito dopo la presa dell'acquedotto consortile sarà collocata a cura e spese dell'utente una saracinesca di intercettazione.

Tutti gli apparecchi misuratori saranno provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dal Consorzio.

L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibile e sgombero il sito dove è collocato il contatore, nonché l'accesso ad esso, in modo da poter essere, in qualunque tempo, raggiunto dal personale addetto alla lettura e controllo ed in ogni caso all'esterno di eventuali recinzioni della proprietà interclusa.

La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento dell'apparecchio misuratore, possono dare luogo, previo accertamento, alla sospensione immediata dell'erogazione ed alla revoca immediata della concessione.

#### **Art. 24** – VERIFICHE METRICHE DEGLI APPARECCHI DI MISURA

Gli apparecchi di misura sono di proprietà degli utenti, i quali restano obbligati alla loro riparazione, sostituzione e ripristino nel caso che gli stessi risultassero comunque danneggiati da terzi o da ignoti, non leggibili, difettosi nel funzionamento o, in seguito a verifica, registrano valori con errori percentuali superiori a quelli massimi tollerati dalla normativa (DPR N. 854 del 23/08/82). La sostituzione di un contatore guasto avverrà con la stesura di un apposito verbale (vedi allegato C) che dovrà essere firmato contestualmente dall'utente e dall'addetto consortile che ha eseguito la sostituzione.

Quando l'utente riterrà errate le indicazioni del contatore, potrà fare eseguire la verifica a proprie spese previa richiesta scritta al Consorzio.

Il Consorzio può effettuare di sua iniziativa e a suo insindacabile giudizio le verifiche nel rapporto misure-portate sui contatori allacciati ed eventualmente comunicare i risultati delle verifiche all'utenza interessata.

Le spese concernenti tali verifiche saranno poste a carico della gestione degli acquedotti, così come indicato nel successivo art. 32.

#### **Art. 25** – GUASTI AGLI APPARECCHI ED ALLE CONDOTTE DI DERIVAZIONE

L'utente deve provvedere a proteggere adeguatamente tutte le apparecchiature che costituiscono la derivazione, essendo egli responsabile dei danni e dei guasti che avvenissero per qualsiasi causa.

Nel caso di guasti l'utente ha obbligo di sostituire tempestivamente a sua cura e spese le apparecchiature, le tubazioni e quanto altro necessario. In caso in inottemperanza di quanto sopra, entro un termine all'uopo assegnato, il Consorzio procederà alla sospensione dell'erogazione idrica.

#### **Art. 26** – VERBALI DI AVVENUTA DERIVAZIONE E DI POSA DEL CONTATORE

All'atto delle operazioni della presa e della messa in opera dell'apparecchio misuratore viene redatto apposito verbale (vedi allegato D), sottoscritto dall'utente o da un suo delegato e dall'incaricato del Consorzio, su modulo a stampa predisposti dal Consorzio. In esso sono menzionati il tipo e le dimensioni della presa, il tipo dell'apparecchio misuratore, le caratteristiche, il numero di matricola ed il consumo registrato dal misuratore stesso.

#### **Art. 27** – LETTURA DEI MISURATORI

La lettura degli apparecchi di misura viene normalmente eseguita ad intervalli regolari stabiliti dal Consorzio.

Qualora, per causa dell'utente, non sia stato possibile eseguire una lettura periodica del contatore, sarà attribuito un consumo pari al periodo precedente salvo conguaglio alla successiva fatturazione.

Il Consorzio ha in ogni caso facoltà di far eseguire, a sua discrezione quando lo ritenga opportuno, letture supplementari.

#### **Art. 28** – IRREGOLARE FUNZIONAMENTO DEL CONTATORE

Qualora sia stata riscontrata irregolarità di funzionamento del contatore o un suo arresto o la manomissione, il consumo dell'acqua, per tutto il periodo per il quale possa ritenersi dubbio il funzionamento dell'apparecchio e fino alla sostituzione di esso, è valutato in misura eguale alla media degli ultimi tre anni più prossimi al periodo di dubbio funzionamento.

#### **Art. 29** – PERDITE – DANNI - RESPONSABILITÀ

Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi a partire dal contatore, da qualunque causa prodotte, nonché per irregolari misurazioni del consumo delle quantità per effetto dei flussi d'aria. Sarà cura dell'utente provvedere al collocamento di idonea apparecchiatura per eliminare l'eventuale inconveniente.

Il Consorzio non potrà direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni, provocati per qualsiasi motivo, che potessero derivare agli impianti interni né quelli agli impianti privati al fondo dell'utente e/o di terzi.

#### **Art. 30** – VIGILANZA

Il Consorzio ha sempre diritto di far ispezionare da personale addetto o incaricato, gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua all'interno della privata proprietà e secondo la finalità assegnata dell'acqua concessa.

Il suddetto personale, munito di tessera di riconoscimento, ha facoltà, previo avviso, di accedere alla privata proprietà, sia per le periodiche verifiche di consumo, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori, e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio sia in generale, sia in rapporto alle prescrizioni del presente Regolamento e ai patti contrattuali.

In caso di opposizione o di ostacolo, il Consorzio si riserva il diritto di sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano potuto aver luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi da parte dell'utente.

Resta altresì salvo il diritto del Consorzio di revocare il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi suo credito comunque maturato in caso di persistenza della posizione di irregolarità.

### **Capo III°: COSTI DI ATTIVAZIONE – RIPARTIZIONE DELLE SPESE – RISCOSSIONE CANONI**

#### **Art. 31** – COSTI DI ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

All'atto della stipula del contratto l'utente versa un deposito cauzionale ed un anticipo in conto fornitura commisurati all'entità della fornitura stessa e periodicità di misurazione, che saranno rimborsati, alla risoluzione del contratto e ad estinzione di ogni debito.

Per ogni utenza il deposito cauzionale sarà di € **104,00**, mentre l'anticipo in conto fornitura è stabilito pari ad € **0,80** per metro cubo l'anno assegnato.

Sia il deposito cauzionale che l'anticipo in conto fornitura sono infruttiferi per l'utente.

Qualora l'attivazione della fornitura è subordinata ad una nuova opera di presa sulle condotte, gli utenti che usufruiranno di tale nuovo allaccio dovranno pagare le spese sostenute dal Consorzio.

In alternativa e su determinazione dell'Ente l'esecuzione delle opere di presa dovranno essere eseguite dagli interessati a cura e spese degli utenti e su direttive impartite dal Consorzio.

Gli allevatori già titolari di una convenzione stipulata con uno dei soppressi Consorzi, aventi un carico di bestiame accertabile da apposito registro di stalla e necessitante di una dotazione idrica annuale superiore a mc. 350, dovranno versare un deposito a titolo di anticipo annuale forfetizzato pari a € 271,14. Qualora gli stessi allevatori già titolari di convenzione avessero versato a titolo di anticipo annuale un importo superiore a quello forfetizzato di € 271,14, il Consorzio di Bonifica 6 – Enna provvederà ad effettuare i relativi conguagli con le emissioni dei contributi dovuti per i consumi idrici successivi.

#### **Art. 32** – RIPARTIZIONE DELLE SPESE E COSTO DELL'ACQUA

Saranno poste a carico degli utenti degli acquedotti consortili tutte le spese sostenute dal Consorzio per le attività di gestione, esercizio e manutenzione secondo i criteri di seguito elencati:

- A. spese fisse;
- B. Spese variabili;
- C. Fondo integrazione automezzi ed attrezzature.

Le spese fisse sono rappresentate dal costo che il Consorzio dovrà sostenere per la gestione delle reti acquedottistiche, indipendentemente dai consumi. Tali spese, di seguito elencate, saranno ripartite equamente tra tutti gli utenti:

1. 5% della manutenzione;
2. canoni dovuti ai vari Enti fornitori di servizi (Enel, aziende approvvigionatrici di fonti idriche quali **Siciliacque**, aziende municipali, canoni annui per attraversamento strade provinciali e statali, canone impianti telefonici fissi e mobili, canone ponte radio, etc);
3. quota parte fittolocali mezzi;
4. canoni per usi acque pubbliche concesse al Consorzio;
5. analisi chimico-batteriologiche delle acque;
6. quota parte ammortamento mezzi;
7. assicurazioni e bolli auto;
8. ammortamento attrezzature;
9. Investimenti.

Le spese variabili sono sostenute dalle somme che il Consorzio deve sostenere per garantire l'approvvigionamento idrico alle utenze. Tali spese, di seguito elencate, saranno ripartite in misura proporzionale ai consumi dei singoli utenti:

1. 5% delle spese di esercizio e gestione;
2. fatture sui consumi dell'ENEL, Aziende municipalizzate, **Siciliacque**, sulle fatture degli impianti telefonici, etc.;
3. spese sui carburanti dei mezzi consortili;
4. spese generali;
5. quota parte ammortamento mezzi.

Il fondo integrazione parto automezzi ed attrezzature è destinato a formare un fondo cassa finalizzato alla reintegrazione delle spese per l'acquisto di automezzi, macchine lavoratrici ed attrezzature.

Il suddetto fondo sarà regolarmente con separata rendicontazione congiuntamente al consuntivo annuale.

La determinazione della quota sarà approvata con atto deliberativo.

Il costo unitario dell'acqua per il recupero delle spese di cui sopra, approvato annualmente a consuntivo con apposito atto di delibera, è determinato dividendo il totale delle spese variabili di un anno solare per i volumi erogati agli utenti, espressi in metro cubo, nel medesimo anno ed eventualmente arrotondato in cifra tonda.

Ogni utente dovrà dunque pagare:

- a) una quota annua dovuta alle spese fisse;
- b) il contributo annuo pari al prodotto del costo unitario, determinato come nel comma precedente, per il quantitativo d'acqua consumata in quell'anno e accertata tramite lettura sul contatore;
- c) in caso di accertato maggior consumo pari al doppio della dotazione idrica assegnata, si dovrà moltiplicare l'eccedenza del consumo per il coefficiente 1,50;
- d) gli interessi legali e di mora per eventuale ritardato pagamento.

#### **Art. 33** – MODALITÀ DI RISCOSSIONE

La riscossione delle somme avverrà tramite versamento da parte degli utenti a mezzo bollettino postale che saranno spedite alle singole utenze, addebitando le spese postali all'utente stesso.

Sul bollettino o sulla lettera di accompagnamento dello stesso sarà riportata la data entro cui effettuare il pagamento.

Per gli utenti morosi che non avranno ottemperato al relativo pagamento entro il termine di trenta giorni successivi alla data prefissata, si darà luogo alla riscossione delle somme tramite ruoli emessi secondo le vigenti norme statutarie.

### **Capo IV°: DISPOSIZIONI VARIE**

#### **Art. 34** – INFRAZIONI

Le infrazioni alle norme del presente Regolamento vengono verbalizzate del responsabile della gestione della rete consortile.

Le infrazioni di cui agli articoli 7, 12, 20, 23, 25, 30, dà al Consorzio l'insindacabile diritto di procedere alla sospensione della fornitura.

In caso di ripristino dell'erogazione, l'utente è tenuto a proprie spese alla rimessa in servizio dell'impianto.

#### **Art. 35** – IDENTIFICAZIONE DEL PERSONALE

Il personale addetto o incaricato dal Consorzio sarà munito di cartellino di riconoscimento o lettera credenziale che dovrà esibire, a richiesta, nell'espletamento delle sue funzioni.

#### **Art. 36** – COMUNICAZIONI ED INFORMAZIONI

Per qualsiasi comunicazione, informazione, domanda o reclamo, l'utente deve rivolgersi direttamente agli uffici competenti del Consorzio e non al personale incaricato alle letture e controlli, né agli operai.

#### **Art. Art. 37** – DOMICILIO

Il domicilio dell'utente deve essere espressamente indicato nella domanda di concessione.

#### **Art. 38** – OBBLIGATORIETÀ

Il presente regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti.

Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, in ogni caso su richiesta, all'atto della stipula del contratto, verrà consegnata una copia del presente regolamento.

#### **Art.39** – VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento potrà essere variato solo dopo previo atto deliberativo.

Le variazioni saranno comunicate all'utente mediante lettera raccomandata.

E' facoltà dell'utente recedere dal contratto entro trenta giorni dalla data di comunicazione delle variazioni; in difetto di ciò le modifiche si intenderanno tacitamente accettate.

#### **Art. 40** – DECORRENZA

Il presente Regolamento, entra in vigore dopo la sua approvazione.